

628. È discriminazione rifiutare l'iscrizione di un alunno con disabilità (Ord. Trib. Milano 13751/19)

aipd.it/site/scheda/628-e-discriminazione-rifiutare-liscrizione-di-un-alunno-con-disabilita-ord-trib-milano-13751-19/

Nicola Tagliani

Scheda pubblicata il **28/2/2020** e aggiornata il **28/2/2020**



Il Tribunale Civile di Milano con l'ordinanza n° 13751 del 19 febbraio 2020 ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità, assistiti dagli avvocati Gaetano De Luca, Alberto Guariso e Livio Neri, nei confronti di una **scuola paritaria che aveva negato l'iscrizione** alla prima classe della scuola primaria all'alunno adducendo che era già presente un alunno con disabilità per classe.

L'alunno di che trattasi aveva **frequentato la scuola dell'infanzia di detta scuola** e aveva poi chiesto l'iscrizione alla scuola primaria dello stesso istituto al fine di mantenere la **continuità relazionale con alcuni compagni** della sua sezione. La scuola paritaria invece aveva **negato l'iscrizione** a tale scuola con la motivazione che in ciascuna delle due prime classi primarie **era già presente un alunno con disabilità che aveva la precedenza** perché aveva frequentato più anni della stessa scuola dell'infanzia.

Proposto il ricorso, la scuola paritaria aveva eccepito il **difetto di legittimazione dei genitori** adducendo che l'articolo 320 del Codice Civile prevede che i genitori che svolgono un'attività eccedente l'ordinaria amministrazione necessitano di un'autorizzazione del giudice tutelare mancante nel caso di specie. Il Tribunale ha **rigettato tale eccezione preliminare** sostenendo che la statuizione dell'articolo 320 cc vale per le attività economiche di tutela del patrimonio del minore e non già per l'esercizio dei diritti tendenti ad aumentare la sfera di cittadinanza dello stesso.

Quanto al merito il Tribunale Civile ha ritenuto che **vi sia stata discriminazione** poiché è **stata data precedenza ai compagni senza disabilità** e quanto a quelli con disabilità ha stabilito che **nessuna norma vigente vieta la presenza di più di un alunno con disabilità nella stessa classe**.

Questa la motivazione contenuta nella decisione:

“In assenza di ragioni normative, regolamentari o di evidente esigenza didattica che giustificassero il mancato accoglimento della domanda di iscrizione di [omissis] alla scuola di [omissis], il rifiuto all’iscrizione del bambino – fondato sulla sola circostanza della disabilità – e l’indicazione di altro istituto (sito in [omissis]), diverso da quello prescelto, assume di per sé carattere discriminatorio...”

Infine il Tribunale ha **rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali** non risultando agli atti la prova di tali danni né nei confronti dell’alunno né nei confronti dei genitori.

OSSERVAZIONI

La decisione risulta interessante per diversi aspetti:

1. Merita molta attenzione il brano della motivazione sopra riportato, infatti, **in mancanza di una norma primaria o regolamentare** che vieti la presenza di più alunni con disabilità nella stessa classe, **precludere l’iscrizione ad un alunno con disabilità in una classe cui sia iscritto un altro alunno con disabilità costituisce discriminazione**.
Ed invero **manca una norma generale di divieto**; infatti **il DM n° 141/99 che vietava** l’iscrizione in presenza di un alunno con disabilità grave o di due alunni con disabilità non grave la frequenza nella stessa classe **è stato abrogato dal DPR n° 81/09**, pertanto **non vi è più alcun limite al numero di alunni con disabilità nella stessa classe**.
Quanto al regolamento scolastico **la scuola non si è avvalsa di una possibilità prevista dalle ultime circolari sulle iscrizioni** secondo le quali il **Consiglio di Istituto può deliberare un tetto massimo al numero di alunni** in genere per ciascuna prima classe (e quindi anche per gli alunni con disabilità). Però tale delibera deve essere accompagnata da un **criterio di selezione in caso di eccesso di iscrizioni** ed inoltre **la delibera deve essere pubblicata** all’albo dell’istituto e nel sito **in data antecedente la data di inizio delle iscrizioni**, in modo che le famiglie conoscano la decisione e i criteri selettivi.
2. In mancanza delle eccezioni sopra previste, **il rifiuto di iscrizione di un alunno solo per il fatto che sia con disabilità costituisce discriminazione** e quindi è competente il Tribunale Civile a decidere la sua sussistenza. Pertanto il campo applicativo della L. n° 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità, prevalentemente utilizzata per i tagli al numero delle ore di sostegno, continua ad essere sempre più ampliato dalla giurisprudenza.

3. Interessante pure il discorso sulla **risarcibilità o meno dei danni non patrimoniali** sui quali il Tribunale si è pronunciato **negandoli in mancanza di una specifica prova** mentre **altri tribunali la ammettono per il semplice fatto che si tratta della violazione di diritti soggettivi** costituzionalmente garantiti (vedi da ultimo la lunghissima sentenza del TAR Campania n° 5668/19 già commentata nella scheda n° 622. Diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per ingiustificati tagli al sostegno (TAR Campania 5668/19)).
 4. Interessante pure la circostanza secondo la quale, pur avendo il Tribunale accolto parzialmente il ricorso e negando la richiesta di risarcimento dei danni, **ha condannato la scuola alle spese di causa**, mentre troppo spesso in caso di accoglimento parziale vengono compensate le spese.
 5. Interessante infine il **rigetto della richiesta di pubblicazione della decisione sulla stampa** prevista dalla legge 67/06 con la seguente motivazione: ***“In assenza di prova del danno subito dai ricorrenti e considerata la funzione riparatoria della pubblicazione, deve essere rigettata anche la domanda di condanna della resistente alla pubblicazione a sue spese del provvedimento.”***
-

Vedi anche le schede:

n° 622. Diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per ingiustificati tagli al sostegno (TAR Campania 5668/19)

n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)

Salvatore Nocera

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

Tel. e Fax: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306

Email: scuola@aipd.it
